



s.p.a.

con l'Avv. _____, l'Avv. _____, l'Avv. _____ e l'Avv. _____ del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. _____ del Foro di Milano in Milano, via Paleocapa n. 6

- RESISTENTE -

Oggetto: pagamento somme

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO

con ricorso depositato in data 23 dicembre 2019, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –

_____ p.a., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“Salva ed impregiudicata ogni ulteriore ragione di credito, azionata o da far valere, in accoglimento del presente ricorso, condanni _____ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni non percepite dai ricorrenti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2016 e il 31 dicembre 2016, oltre agli interessi:

- 1) in favore del sig. _____ nella complessiva somma lorda di €20.283,12 (ventimiladuecentottantatre/12);
- 2) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €16.347,10 (sedicimilatrecentoquarantasette/10);
- 3) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €20.866,79 (ventimilaottocentosessantasei/79);
- 4) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €24.890,46 (ventiquattromilaottocentonovanta/46);
- 5) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €19.045,42 (diciannovemilaquarantacinque/42);
- 6) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €25.420,32 (venticinquemilaquattrocentoventi/32);
- 7) in favore del sig. _____ nella complessiva somma lorda di €26.333,19 (ventiseimilatrecentotrentatre/19);
- 8) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €24.652,62 (ventiquattromilaseicentocinquantadue/62);
- 9) in favore della sig.ra _____, nella complessiva somma lorda di €21.396,35 (ventunomilatrecentonovantasei/35);





- 10) in favore della sig.ra _____ nella complessiva somma lorda di €18.432,63 (diciottomilaquattrocentotrentadue/63);
- 11) in favore del sig. _____, nella complessiva somma lorda di €24.808,35 (ventiquattromilaottocentootto/35);
- 12) in favore della sig.ra _____ nella complessiva somma lorda di €19.673,80 (diciannovemilaseicentosestantatre/80);
- 13) in favore del sig. _____ nella complessiva somma lorda di €17.443,12 (diciassettemilaquattrocentoquarantatre/12);
- 14) in favore del sig. _____ nella complessiva somma lorda di €22.410,11 (ventiduemilaquattrocentodieci/11);
- 15) in favore della sig.ra _____, nella complessiva somma lorda di €19.945,87 (diciannovemilaquattrocentoquarantacinque/87);
- 16) in favore della sig.ra _____ nella complessiva somma lorda di €19.945,87 (diciannovemilanovecentoquarantacinque/87);
- 17) in favore della sig.ra _____, nella complessiva somma lorda di €19.678,68 (diciannovemilaseicentosestantotto/68);
- 18) in favore del sig. _____ nella complessiva somma lorda di €18.649,41 (diciottomilaseicentoquarantanove/41);
- 19) in favore della sig.ra _____ nella complessiva somma lorda di €19.683,19 (diciannovemilaseicentoottantatre/19);
- 20) in favore della sig.ra _____ nella complessiva somma lorda di €19.338,32 (diciannovemilatrecentotrentotto/32)".

Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio _____ s.p.a., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 21 maggio 2020, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 30 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come pacifico in giudizio, e comunque documentale, tutti i ricorrenti in epigrafe indicati erano dipendenti di _____ p.a. quando, l'1 maggio 2010, la





convenuta ha ceduto i suddetti rapporti di lavoro alla partecipata

_____ s.r.l. nell'ambito di un trasferimento di ramo di azienda.

Il trasferimento è stato oggetto di impugnazione da parte di una molteplicità di lavoratori coinvolti, tra i quali gli odierni ricorrenti, ed è stato giudicato illegittimo con sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 maggio 2016, n. 2705, che ha accertato la nullità della cessione dei contratti e la persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente _____ s.p.a., “con ordine a quest’ultima di riammettere i medesimi nel posto di lavoro e nelle mansioni proprie del livello di inquadramento” (doc. 3, fascicolo ricorrenti). Con messa in mora del 9 giugno 2016, tutti i lavoratori in epigrafe indicati hanno formalmente offerto la propria prestazione lavorativa alla convenuta chiedendo di “riprendere immediatamente servizio alle dipendenze di _____ S.p.A. in esecuzione del dictum giudiziale ed in virtù della “persistenza” dei rapporti di lavoro subordinato alle sue dipendenze con effetto 1 maggio 2010” (doc. 4, fascicolo ricorrenti).

Pacifico in giudizio, _____ s.p.a. non ha ottemperato all’ordine giudiziale e gli odierni ricorrenti sono nuovamente passati alle dipendenze della stessa solo a far data dal 31 dicembre 2016, in ragione dell’intervenuta fusione per incorporazione di _____ s.r.l. (già

_____ s.r.l. – docc. 5-6, fascicolo ricorrenti) nella convenuta medesima.

Con la presente azione, i lavoratori agiscono al fine di ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni relative al periodo compreso tra la data di messa in mora e l’incorporazione per fusione dell’originaria cessionaria.

*

Il ricorso deve essere accolto.

La materia che qui ci occupa è stata di oggetto di un intervento della Corte Costituzionale e di una pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, la Consulta – avuto riguardo alla pronunzia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 7 febbraio 2018, n. 2990 – ha osservato: “*le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere la questione di massima di particolare importanza circa la natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettano al lavoratore dopo l’accertamento dell’illecita interposizione di manodopera, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia invano messo a disposizione le proprie energie lavorative. In questa complessa opera ricostruttiva, le Sezioni unite hanno preso le mosse proprio dall’orientamento che si è dapprima formato in tema di*





conseguenze della nullità del trasferimento d'azienda, per essere successivamente esteso alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera. La Corte di cassazione svolge un'analoga argomentazione per fattispecie che solo in apparenza sono tra loro distanti. Le Sezioni unite puntualizzano che la qualificazione risarcitoria dell'obbligazione del cedente, tanto consolidata da avere indotto la Corte d'appello di Roma a sollevare questioni di legittimità costituzionale della normativa così intesa, si fonda sul principio di corrispettività che permea di sé il contratto di lavoro. Alla stregua di tale principio, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge o dal contratto, il diritto alla retribuzione sorge soltanto quando la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa. In caso contrario, sussiste, in capo al datore di lavoro, soltanto un obbligo di risarcire il danno. Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettività nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione... acquistano per contro valenza generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»). Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto). Da tali principi le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l'obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell'originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l'accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell'inosservanza. Al profilo processuale fa riscontro, sul versante sostanziale, la particolare





pregnanza dei diritti riconosciuti al lavoratore a fronte della mora del datore di lavoro. Tali diritti non si esauriscono nel rimedio risarcitorio, ma includono anche il diritto alla controprestazione, in consonanza con i principi generali del diritto delle obbligazioni, che, pur con le peculiarità connaturate alla specialità del rapporto di lavoro, perseguono anche in quest'ambito un'essenziale funzione di tutela'.

Secondo il Giudice delle Leggi, *“si deve rilevare che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di remissione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati. Invero, sul punto della qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso, che rappresenta il fulcro delle questioni di legittimità costituzionale, si riscontra una piena convergenza tra le enunciazioni di principio delle Sezioni unite e l'assunto del rimettente (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanze 1° giugno 2018, n. 14136, e 31 maggio 2018, n. 14019, punto 5. delle rispettive motivazioni). Questa convergenza vale a privare di fondamento, nei termini indicati, le questioni di legittimità costituzionale, insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico (ex plurimis, sentenza n. 56 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 233 del 2003, punto 3.4. del Considerato in diritto)”.*

Dunque, il principio sancito dal Giudice di Legittimità è quello per cui *“la declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 , che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3,36 e 41 Cost”* (Cass. Civ., SS.UU., 7 febbraio 2018, n. 2990).

La Suprema Corte, peraltro, aveva già avuto modo di affermare che, *“con particolare riguardo al trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui*





indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Né tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (non integrante accettazione della cessione del contratto di lavoro), né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo e neppure, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario"(Cass. Civ., 24 ottobre 2017, n. 25144 – parte motiva; conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 giugno 2014, n. 13617).

Un orientamento – quello appena citato – che è stato di recente così confermato, con una pronuncia che si pone nel solco della decisione della Corte Costituzionale: *“in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarato illegittimo giudizialmente per insussistenza dei presupposti di cui all' articolo 2112 del cc, le retribuzioni corrisposte in seguito dal destinatario della cessione che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2019, n. 17785; conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26759).

Si osservi, da ultimo, che consolidata risulta l'affermazione della Suprema Corte per cui, dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, si determina *“una situazione di “mora accipiendi” del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell'ingiustificato rifiuto della prestazione”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 2 luglio 2009, n. 15515; cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 10 novembre 2009, n. 23756; Cass. Civ., Sez. Lav., 27 marzo 2008, n. 7979).

Quanto sin qui esposto è sufficiente per concludere per la fondatezza delle domande attoree.

Sul punto, difatti, non può in alcun modo ritenersi fondata la – pur suggestiva – tesi della resistente nella parte in cui insiste sulla diversità della vicenda oggetto di giudizio, e quindi sull'inapplicabilità dei suddetti principi, in quanto: *“i) i ricorrenti hanno sempre lavorato nell'ambito del gruppo S.p.A.; ii) la società cessionaria, e cioè S.p.A., era una società interamente detenuta e controllata da S.p.A.; i ricorrenti insomma, non sono mai usciti dal perimetro del gruppo S.p.A.; iii) i ricorrenti, diversamente da quanto è accaduto per altri lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato ceduto a soggetti esterni, hanno svolto la loro*





attività sempre e solo in favore di [redacted]: era infatti la società deputata alla realizzazione di tutti i software necessari alla [redacted] per lo svolgimento della sua attività. La stessa sentenza della Corte di Appello di Roma che ha accertato la illegittimità della cessione del ramo cui erano addetti i ricorrenti, alle pagg. 18,19, e 20, parla di un ciclo produttivo unitario e non scindibile. iv) T.I.T. ha avuto, nella sostanza e prevalentemente, come cliente la sola [redacted] S.p.A e le altre Società del Gruppo. v) [redacted]: non è mai uscita dal perimetro del gruppo [redacted]...” (cfr. pag. 7, memoria). Sicché, “...se infatti manca l'autonomia del ramo ceduto e se questo altro non è se non una struttura funzionalmente inserita nel ciclo di produzione della [redacted], quest'ultima deve riconoscersi come il soggetto che ha effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro dei ricorrenti. La conseguenza paradossale è che davvero in questo caso [redacted] sarebbe tenuta a retribuire due volte i ricorrenti: una volta per la prestazione di lavoro da essi effettuata in favore di un soggetto che doveva considerarsi alla stregua di una struttura separata di [redacted], ed una seconda volta per effetto di una condanna giudiziale” (pag. 9, memoria).

Invero, il fatto che il ramo fosse stato ceduto a una società controllata e detenuta interamente dalla convenuta (“tanto da entrare nel bilancio consolidato di Gruppo”), e che i lavoratori fossero inseriti – attraverso il contratto di appalto intercorrente tra cedente e cessionaria – nel ciclo produttivo della prima, non consente di superare il rilievo per cui i ricorrenti erano all'epoca, in ragione dell'espressa volontà negoziale delle due società, dipendenti di un soggetto terzo nel cui interesse hanno formalmente operato e dal quale sono stati retribuiti.

Diversamente argomentando, si consentirebbe a [redacted] s.p.a. di restare indenne da qualsivoglia conseguenza di legge avvalendosi della nullità del negozio cui essa stessa ha dato causa per trarne, *ex post*, quello stesso beneficio che non ha potuto conseguire – in via diretta – in ragione dell'accertata contrarietà alla legge del negozio medesimo.

Si osservi, peraltro, che la tesi difensiva della convenuta – che mira a restare esente da qualsiasi effetto pregiudizievole negando, da un lato, il diritto alla retribuzione e, dall'altro, il diritto al risarcimento – condurrebbe al sostanziale risultato di privare di qualsiasi forma di tutela i lavoratori esposti, tanto al perdurante inadempimento contrattuale del datore di lavoro, quanto alla reiterata inottemperanza di quest'ultimo all'ordine giudiziale. Una situazione cui non potrebbe che corrispondere l'assenza di qualsivoglia giuridica conseguenza in capo a quel soggetto che, sottraendosi a





specifici obblighi contrattuali, ritenga altresì di potersi unilateralmente esonerare dall'ottemperare alle statuizioni giurisdizionali.

Una condizione, quella appena evidenziata, del tutto inconciliabile con il nostro ordinamento giuridico e il principio di certezza del diritto sul quale lo stesso si fonda.

Deve infine escludersi che all'imprenditore sia dato di scegliere, in via del tutto unilaterale, come adempiere agli ordini giudiziali – anche eventualmente optando per soluzioni differenti – in ragione dell'impatto che gli stessi potrebbero avere sull'organizzazione aziendale: l'imprenditore che sia parte del giudizio, al pari di qualsiasi altro soggetto di diritto, resta vincolato dall'esito dello stesso cui deve – senza indugio alcuno – ottemperare.

*

Ciò posto, richiamata integralmente – quanto al merito – la decisione del Giudice di Legittimità e la funzione nomofilattica che allo stesso compete, e considerata la tempestiva messa in mora, deve concludersi per la fondatezza delle pretese creditorie quivi azionate.

Per questi motivi, _____ s.p.a. deve essere condannata a pagare le seguenti somme lorde:

- € 20.283,12 in favore di _____
- € 16.347,10 in favore di _____
- € 20.866,79 in favore di _____
- € 24.890,46 in favore di _____
- € 19.045,42 in favore di _____
- € 25.420,32 in favore di _____
- € 26.333,19 in favore di _____
- € 24.652,62 in favore di _____
- € 21.396,35 in favore di _____
- € 18.432,63 in favore di _____
- € 24.808,35 in favore di _____
- € 19.673,80 in favore di _____
- € 17.443,12 in favore di _____
- € 22.410,11 in favore di _____
- € 19.945,87 in favore di _____
- € 19.945,87 in favore di _____
- € 19.678,68 in favore di _____
- € 18.649,41 in favore di _____
- € 19.683,19 in favore di _____





➤ € 19.338,32 in favore di [redacted] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Alla suddetta decisione si perviene anche in ragione dell'assoluta genericità della contestazione sul *quantum* di parte convenuta che, nella sua qualità di datrice di lavoro, avrebbe potuto e dovuto puntualmente dedurre in ordine alla ritenuta erroneità dei conteggi avversari.

Per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, *“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n. 9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761). Il Supremo Collegio ha ribadito che, *“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).

Nel caso di specie, [redacted] s.p.a. si è limitata a postulare – in via del tutto generica e, in quanto tale, inammissibile – che *“non si comprende da dove controparte faccia discendere la retribuzione mensile... tale cifra infatti né trova corrispondenza nella tabella del CCNL... né trova corrispondenza nelle buste paga depositate”*, omettendo così di quantificare il dovuto o, quantomeno, la differenza ritenuta indebita. Il tutto, peraltro, avuto riguardo alla sola posizione di [redacted] sulla base dell'assunto per cui *“si tratta di un esercizio che può essere replicato per ogni ricorrente”* (cfr. pag. 12, memoria).





*** * ***

La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto
s.p.a. deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al
dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la
motivazione a 30 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

condanna TELECOM ITALIA s.p.a. a pagare le seguenti somme lorde:

- € 20.283,12 in favore di
- € 16.347,10 in favore di
- € 20.866,79 in favore di
- € 24.890,46 in favore di
- € 19.045,42 in favore di
- € 25.420,32 in favore di
- € 26.333,19 in favore di
- € 24.652,62 in favore di
- € 21.396,35 in favore di
- € 18.432,63 in favore di
- € 24.808,35 in favore di
- € 19.673,80 in favore di
- € 17.443,12 in favore di
- € 22.410,11 in favore di
- € 19.945,87 in favore di
- € 19.945,87 in favore di
- € 19.678,68 in favore di
- € 18.649,41 in favore di
- € 19.683,19 in favore di
- € 19.338,32 in favore di

oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Condanna s.p.a. alla rifusione delle spese di lite che liquida in
complessivi € 30.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre €
607,00 per contributo unificato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva il deposito della motivazione a 30 giorni.

Milano, 21 maggio 2020

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO



